

TAR Abruzzo: il dipendente pubblico ha diritto ad accedere ai documenti contenuti nel fascicolo personale

SENTENZA N. 155 DEL 26 APRILE 2016 DEL TAR ABRUZZO, Pescara – I SEZIONE

Gianpaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

La sentenza n.155/16 del TAR Abruzzo riveste particolare interesse in quanto ribadisce un insegnamento giurisprudenziale, consolidato e condivisibile, già evidenziato nella sentenza n. 821 del 2007: “il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, in quanto potenzialmente muniti di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego, senza, tra l’altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse”.

Va segnalato che anche il TAR Liguria, sez. II, con sentenza 14 gennaio 2013, n. 83 si era espresso negli stessi termini.

In altre parole la giurisprudenza ha riconosciuto al dipendente il diritto ad accedere agli atti contenuti nel suo fascicolo personale senza dover dimostrare la presenza di concreti ed immediati interessi.

Il Tar Abruzzo, sezione I di Pescara, ha inoltre sancito l’obbligo per la pubblica amministrazione di mettere a disposizione dell’interessato anche il certificato del Casellario Giudiziale, acquisito dal Tribunale direttamente dalla pubblica amministrazione datore di lavoro, respingendo la tesi della stessa pubblica amministrazione secondo cui le stesse informazioni sono richiedibili al Casellario anche dal diretto interessato.

Il Tar ha motivato tale decisione precisando che, non solo le relative risultanze del Casellario possono essere diverse a seconda che il certificato in questione sia richiesto da privati o da una pubblica amministrazione qualora si tratti di condanne per le quali è concesso il beneficio della non menzione, ma soprattutto perché l’accesso mira ad acquisire ogni documento del fascicolo personale, quale che sia la provenienza di tali documenti e ciò che rileva, quindi, è la circostanza che gli stessi sono detenuti dalla pubblica amministrazione ed utilizzati ai fini della formazione degli atti che interessano il rapporto di lavoro dell’interessato.

In definitiva la sentenza del Tar Abruzzo conferma il diritto del pubblico dipendente a conoscere gli atti contenuti nel suo fascicolo personale senza che ricorra la necessità per il medesimo di esternare la presenza di un concreto ed immediato interesse ed evidenzia anche che non sussistono valide ragioni per coinvolgere altre amministrazioni pubbliche, estranee al rapporto di lavoro, che già a suo tempo hanno rilasciato determinati documenti e questo anche per una evidente ragione di economia dei mezzi giuridici che sconsiglia di costringere a duplicare tali documenti.